

Regolamento dei nuovi Quadranti e Delegazioni AIVA-CVC **V.5**

Sommario

<i>Premessa</i>	1
Art. 01 - Definizione e natura.....	1
Art. 02 - Costituzione, denominazione, comunicazione.....	2
Art. 03 - Assetto istituzionale e gestione amministrativa.....	3
Art. 04 - Responsabile della Delegazione o del Quadrante.....	4
A) Nomina e revoca requisiti	4
B) Compiti e responsabilità	5
Art. 05 - Consiglio di Delegazione o Quadrante (facoltativo).....	5
Art. 06 - Chiusura di una Delegazione o di un Quadrante.....	6
<i>Art. 07 - Norme Transitorie – Adesione al presente Regolamento, cessazione del codice fiscale e cessione dei beni già di proprietà dei Quadranti</i>	6

Premessa

Nel testo che segue l'Associazione Istruttori Volontari e Allievi Centro Velico Caprera è indicata come AIVA-CVC.

Questo Regolamento sostituisce integralmente il "Regolamento delle Strutture Periferiche AA CVC" in vigore dal 28 gennaio 2008 e successivamente aggiornato con effetto dal 18 giugno 2016.

Art. 01 - Definizione e natura

1. Come indicato nell'Art. 2 dello Statuto Associativo, Delegazioni e Quadranti AIVA-CVC sono "sezioni periferiche" dell'AIVA-CVC diffuse sul territorio nazionale, su base regionale, ed hanno lo scopo di aggregare i Soci a livello locale. Organizzano attività nautiche di vario genere: uscite addestrative di fine-settimana su derive o cabinati, navigazioni più lunghe in flottiglia, ma anche corsi, conferenze ed incontri in sede.
2. Alle attività organizzate da Delegazioni e Quadranti possono liberamente partecipare tutti i Soci AIVA CVC, anche se residenti in altre regioni.
3. Delegazioni e Quadranti sono parte integrante di AIVA-CVC, di cui rappresentano una sezione amministrativa e contabile. Non dispongono di un proprio Codice Fiscale né di partita IVA, non godendo di autonoma soggettività giuridica.
4. I Soci aderenti ad una Delegazione o Quadrante si tesserano con AIVA-CVC, unica entità legale e giuridica, e possono prendere parte a tutte le attività promosse da AIVA-CVC e da altre Delegazioni e Quadranti, senza altre limitazioni che quelle eventualmente indicate per le singole iniziative.

Regolamento dei nuovi Quadranti e Delegazioni AIVA-CVC V.5

Art. 02 - Costituzione, denominazione, comunicazione

1. La costituzione di Delegazioni e Quadranti, come stabilito dall'art. 2 dello Statuto AIVA-CVC, avviene con delibera del Consiglio Direttivo AIVA-CVC, che ne stabilisce l'ambito regionale di competenza, la denominazione (che richiami l'ambito territoriale) e il logo grafico.
2. Le singole Delegazioni e Quadranti hanno un logo grafico proprio, che deve riportare:
 - l'intera scritta "ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI VOLONTARI ED ALLIEVI CENTRO VELICO CAPRERA";
 - il guidone dell'Associazione con l'aggiunta del nome della Delegazione o Quadrante e della grafica identitaria.

Il tutto come meglio definito (dimensioni, colori, schema grafico) nel documento "Linee Guida Grafica Istituzionale".

3. Delegazioni e Quadranti hanno una o più pagine dedicate del sito web istituzionale www.allievicvc.it, che possono gestire in autonomia, mantenendo stile e grafica del sito stesso.

In alternativa, possono avere un sito proprio, gestito autonomamente, purché risponda a questi requisiti:

- Il dominio dovrà riportare "aivacvc" seguito dalla denominazione della Delegazione o Quadrante (ad esempio www.aivacvc-quadrantexxx.it)
- Nell'intestazione della Home Page e delle sottopagine dovrà sempre essere riportato il logo contenente la scritta AIVA-CVC Quadrante xxx.
- La grafica del sito e la sua impostazione generale dovranno essere allineate a quelle del sito istituzionale www.allievicvc.it.

Eventuali altri strumenti di comunicazione digitale dovranno essere autorizzati da, e coordinati con gli organi direttivi AIVA-CVC.

4. I Soci vengono informati a cura di AIVA-CVC di tutte le iniziative in corso, siano esse di AIVA-CVC o delle Delegazioni e Quadranti, i quali possono - previa autorizzazione del Consiglio Direttivo AIVA-CVC - informare delle loro specifiche attività i Soci che abbiano aderito alla Delegazione o al Quadrante stesso, o che frequentino (anche ai soli fini velici) il territorio di propria pertinenza. In ogni tipo di comunicazione dove viene citato una Delegazione o un Quadrante, deve risultare la dicitura che lo indica come parte integrante di AIVA-CVC.
5. Fanno parte della Delegazione o del Quadrante i Soci che all'atto dell'iscrizione annuale – o nel corso dell'anno – indicano di volervi aderire. Tale scelta può variare di anno in anno, senza limitazioni relative alla residenza del Socio.
6. Per l'istituzione di una Delegazione è richiesta l'adesione di un minimo iniziale di cinque Soci AIVA-CVC.
7. Un Quadrante sorge per trasformazione di una Delegazione esistente quando il numero dei Soci iscritti alla Delegazione sia stato superiore a venticinque per non meno di due esercizi sociali oppure, in alternativa, quando nell'anno solare precedente il numero dei Soci iscritti sia stato superiore a cinquanta.

Regolamento dei nuovi Quadranti e Delegazioni AIVA-CVC V.5

Art. 03 - Assetto istituzionale e gestione amministrativa

1. In quanto parte integrante di AIVA-CVC, Delegazioni e Quadranti ne condividono Statuto, scopo, regole, e Regolamenti. Seguono le direttive di AIVA-CVC così come indicate nei documenti istituzionali e nelle delibere, disposizioni e linee-guida del Consiglio Direttivo AIVA-CVC.
2. I contratti, convenzioni o impegni vincolanti possono essere sottoscritti solo dal Presidente e legale rappresentante AIVA-CVC o da soggetto da lui esplicitamente delegato.
3. Ogni iniziativa (navigazioni, corsi tecnici, eventi, etc.) deve essere coerente con lo scopo dell'Associazione e approvata preventivamente in sede di Consiglio Direttivo AIVA-CVC.
4. Ogni Delegazione ha l'obbligo della organizzazione annuale di almeno un evento, sia esso una manifestazione locale, o una navigazione, o un evento aggregativo per i Soci e a carattere divulgativo, e di un Open Day per la promozione di AIVA-CVC.
5. Ogni Quadrante ha l'obbligo della organizzazione annuale di almeno una navigazione di una settimana o di un altro evento di pari rilevanza (a solo titolo di esempio: il Palio dei Quadranti), e di un Open Day per la promozione di AIVA-CVC e per far conoscere i programmi del Quadrante e dell'Associazione. L'Open Day per chi ha attività con derive e cabinati consiste in uscite gratuite, per altri potrà essere semplicemente una serata a carattere informativo con un momento aggregativo (ad esempio un aperitivo).
6. Delegazioni e Quadranti potranno avere l'uso di beni mobili (a solo titolo di esempio: natanti, derive, imbarcazioni registrate) atti a svolgere le proprie attività sul territorio. Tali beni sono di proprietà e intestati ad AIVA-CVC, che ne concede l'uso alla Delegazione o Quadrante. Tale uso può venire revocato per giustificati motivi (a solo titolo di esempio: incuria, prolungato mancato uso, utilizzo non conforme agli scopi istituzionali dell'Associazione, motivi di sicurezza, etc.); in tal caso il Consiglio Direttivo AIVA-CVC informerà in via preventiva il Responsabile della Delegazione o Quadrante, motivando la decisione e dando spazio ad eventuali osservazioni, ricevute le quali il Consiglio Direttivo potrà annullare o confermare la decisione. Contro tale delibera il Responsabile della Delegazione o Quadrante potrà presentare ricorso al Collegio dei Probi Viri, la cui decisione in merito sarà definitiva e inappellabile.
7. Delegazioni e Quadranti dovranno avere uno o più sotto-conti (entrate e uscite) e centri di costo all'interno della contabilità centrale AIVA-CVC.
8. Ogni Delegazione o Quadrante potrà operare su un conto corrente bancario distinto intestato ad AIVA-CVC. Il titolare firmatario del conto sarà il Presidente pro tempore di AIVA-CVC. La gestione operativa di tale conto sarà in carico al Responsabile della Delegazione o Quadrante (vedi più oltre per i dettagli relativi a tale ruolo), il quale avrà delega a firmare, e ne relazionerà al Consiglio Direttivo AIVA-CVC almeno su base semestrale e ogni volta che ne venga richiesto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo AIVA-CVC. La gestione del conto avverrà nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo AIVA-CVC, che dovrà definire deleghe operative, limiti di spesa e controlli periodici.
9. Gli introiti del sottoconto di pertinenza della singola Delegazione o Quadrante sono costituiti normalmente:
 - a) da un'aliquota (stabilita dal Consiglio Direttivo dell'AIVA-CVC) delle quote associative dei soci aderenti alla Delegazione o Quadrante stesso;
 - b) dalle eventuali quote supplementari di cui al successivo punto 10;

Regolamento dei nuovi Quadranti e Delegazioni AIVA-CVC V.5

- c) dalle quote di partecipazione a navigazioni organizzate dalla Delegazione o Quadrante stesso;
 - d) dalle quote di frequenza per eventuali corsi organizzati dalla Delegazione o Quadrante stesso;
 - e) da proventi derivanti da iniziative promosse a scopo di autofinanziamento in sede locale.
10. Delegazioni o Quadranti che dispongano di una sede sociale e/o di sede nautica e/o di imbarcazioni sociali possono richiedere al Consiglio Direttivo dell'AIVA-CVC di stabilire, a carico dei soci aderenti alla Delegazione o Quadrante, una quota annuale supplementare a quella associativa nazionale per coprire le spese di gestione, esercizio e manutenzione della sede sociale e/o nautica e/o delle imbarcazioni sociali.

Art. 04 - Responsabile della Delegazione o del Quadrante

A) Nomina e requisiti

1. Il Responsabile della Delegazione o del Quadrante deve essere Socio AIVA-CVC e in regola con la quota di iscrizione annuale.
2. Viene nominato dal Consiglio Direttivo AIVA-CVC, su proposta dei soci aderenti alla Delegazione o Quadrante, consultati in forma democratica.
3. All'atto della nomina sottoscrive un documento di accettazione dell'incarico che lo impegna al rispetto del presente Regolamento
4. La nomina è incompatibile con i seguenti ruoli istituzionali AIVA-CVC:
 - a. Presidente AIVA-CVC
 - b. Proboviro AIVA-CVC
 - c. Responsabile o membro del Consiglio di altri Quadranti

La nomina è inoltre incompatibile con l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione CVC o i suoi membri.

5. La durata della nomina coincide con quella del mandato degli organi direttivi di AIVA-CVC, così come definita dallo Statuto AIVA-CVC. Al termine del mandato la nomina può essere confermata o revocata.
6. L'attività di Responsabile è su base volontaria e non remunerata.
7. La nomina viene revocata in caso di:
 - a. dimissioni;
 - b. perdita della qualità di Socio in base allo Statuto AIVA-CVC;
 - c. mancato rinnovo della quota associativa AIVA-CVC entro il 31 marzo di ogni anno.

Inoltre, il Consiglio Direttivo AIVA-CVC può revocare la nomina in qualsiasi momento per gravi motivi (ad es. inadempienza ai compiti del ruolo, violazioni del presente Regolamento, incuria dei beni affidati, sopravvenuta inadeguatezza della persona nominata), a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo AIVA-CVC. Contro tale decisione è ammesso il ricorso da parte del Responsabile interessato, entro 15 gg. dalla ricezione della

Regolamento dei nuovi Quadranti e Delegazioni AIVA-CVC V.5

comunicazione scritta della stessa, avanti il Collegio dei Probi Viri, che decide inappellabilmente entro 30 gg. dalla ricezione del ricorso.

B) Compiti e responsabilità

Il Responsabile della Delegazione o del Quadrante:

1. Cura l'attuazione dei programmi territoriali. Ciò comporta l'organizzazione di corsi tecnici, serate divulgative o promozionali, navigazioni, uscite in barca e altri tipi di iniziative ed eventi, in linea con lo scopo di AIVA-CVC, il suo Statuto e le eventuali direttive specifiche del Consiglio Direttivo AIVA-CVC.
2. Formula le proprie proposte di attività. Delegazioni e Quadranti hanno autonomia d'iniziativa, ma i programmi devono essere approvati dal Consiglio Direttivo AIVA-CVC, che ne verificherà la compatibilità con i programmi nazionali e degli altri Quadranti e Delegazioni, per evitare sovrapposizioni e doppioni.
3. Deve presentare entro la fine di novembre (o altra data indicata dal Consiglio Direttivo AIVA-CVC) il programma per l'anno successivo.
4. Partecipa periodicamente alle riunioni di coordinamento convocate da AIVA-CVC.
5. Gestisce i beni e le risorse assegnate alla Delegazione o al Quadrante. Ciò comprende (ma non è limitato a):
 - a. la cura e buona manutenzione degli eventuali beni mobili assegnati, come ad esempio natanti e derive;
 - b. la gestione del conto corrente intestato ad AIVA-CVC e assegnato alla Delegazione o Quadrante (nel rispetto delle deleghe e dei limiti di spesa fissati), del quale fornirà al Consiglio Direttivo un resoconto almeno semestrale (fine giugno, e dicembre) e ogni volta che ne verrà richiesto dal Consiglio Direttivo AIVA-CVC.
6. Redige a fine anno una relazione annuale delle attività e della gestione economica secondo le linee guida indicate da AIVA-CVC.
7. È tenuto a garantire trasparenza nella gestione e tempestiva rendicontazione della propria gestione.

Art. 05 - Consiglio di Delegazione o Quadrante (facoltativo)

1. Composto da 2-6 membri indicati dal Responsabile, lo supporta nella programmazione e nel coordinamento delle attività.
2. I membri devono essere Soci AIVA-CVC in regola con la quota di iscrizione annuale all'Associazione.
3. Il ruolo è incompatibile con gli stessi ruoli indicati per il Responsabile di Delegazione o Quadrante.
4. Il Consiglio decade automaticamente con il Responsabile.

Regolamento dei nuovi Quadranti e Delegazioni AIVA-CVC V.5

Art. 06 - Chiusura di una Delegazione o di un Quadrante

1. Il Consiglio Direttivo AIVA-CVC può deliberare la chiusura di una Delegazione o un Quadrante per motivate ragioni organizzative o gestionali.
2. Il Responsabile interessato viene preventivamente informato e può presentare osservazioni al Consiglio Direttivo, ricevute le quali il Consiglio Direttivo potrà annullare o confermare la decisione.
3. Contro tale delibera è ammesso il ricorso, da parte del Responsabile interessato, entro 15 gg. dalla ricezione della comunicazione scritta della stessa, avanti il Collegio dei Probi Viri, che decide inappellabilmente entro 30 gg. dalla ricezione del ricorso.
4. In caso di chiusura, beni, attività e risorse rientrano nella piena disponibilità di AIVA-CVC.
5. La richiesta di chiusura può pervenire dallo stesso Responsabile, che indirizzerà la richiesta al Consiglio Direttivo AIVA-CVC, motivandola adeguatamente e con l'accordo del Consiglio di Delegazione o Quadrante (se esistente).

Art. 07 - Norme Transitorie – Adesione al presente Regolamento, cessazione del codice fiscale e cessione dei beni già di proprietà dei Quadranti

1. *L'adozione da parte dei Quadranti esistenti del presente Regolamento, e conseguente cessione all' AIVA-CVC dei beni e somme presenti sui conti correnti dei Quadranti stessi, e cessazione del Codice Fiscale, dovrà preventivamente essere approvata dall'Assemblea dei soci del singolo Quadrante, con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto (quorum stabilito dallo Statuto AIVA-CVC).*
2. *Per i beni e i conti correnti già in possesso dei Quadranti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il passaggio di proprietà a favore dell'AIVA-CVC avverrà entro 90 gg, dalla delibera Assembleare, tramite scrittura privata.*
3. *AIVA-CVC si impegna a mantenere i beni di cui sopra nella disponibilità operativa del Quadrante nella nuova forma stabilita dal presente Regolamento, iscrivendo beni e somme in un apposito sotto-conto del patrimonio AIVA-CVC intestato al Quadrante Stesso.*
4. *Seguirà la cessazione formale del Codice Fiscale dei Quadranti.*

06-02-2026.

FINE DEL DOCUMENTO